

N. 02614/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03085/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2013, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Alessio Oldrini, Anna Fisco Oldrini, con domicilio eletto presso Alessio Oldrini in Milano, via Podgora n. 10;

contro

Ministero della Salute, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;

per l'ottemperanza

alla sentenza n. 121/2013 del Tribunale di Varese.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2014 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 121/13, passata in giudicato, del Tribunale di Busto Varese- Sezione Lavoro che, nei confronti del Ministero della Salute, "accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla rivalutazione dell'indennizzo ex L n. 210/92 per l'intero, inclusa la quota determinata con riferimento all'indennità integrativa speciale; condanna il Ministero resistente al pagamento delle somme maturate a tale titolo, oltre interessi legali dal 121 giorno dalla data di presentazione della domanda; condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 2,000,00 oltre accessori di legge".

La suindicata pronuncia, munita di formula esecutiva, è stata notificata il 7.06.2013 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e il 3.06.2013 al Ministero della Salute ed è altresì divenuta cosa giudicata per mancata proposizione del ricorso in appello nei termini di legge

In merito all'inadempimento, secondo la ricorrente il Ministero avrebbe rivalutato l'indennizzo, ma solo a decorrere dai ratei maturati dall'anno 2012 in poi, e non avrebbe corrisposto alcunché a titolo di arretrati e interessi maturati, e a titolo di spese di lite.

In mancanza di adempimento completo il ricorrente chiede l'ottemperanza alla sentenza e la condanna al pagamento delle somme previste dall'art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a.

L'Avvocatura dello Stato si è costituita in udienza.

Alla camera di consiglio del 21 ottobre 2014 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è fondato.

La suindicata pronuncia del Tribunale di Milano, munita di formula esecutiva, è stata notificata, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, a mezzo del servizio postale. La stessa è divenuta cosa giudicata come da certificazione presentata. Non è contestato che l'amministrazione abbia pagato solo parzialmente le somme previste.

Quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta e di applicazione della sanzione prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), del cod. proc. amm., il Collegio osserva quanto segue. La disposizione dianzi richiamata ha introdotto anche nel processo amministrativo l'istituto c.d. delle astreintes (o "penalità di mora"), già previsto nel regime processualcivilistico dall'art. 614 bis cod. proc. civ. (introdotto, con decorrenza dal 4 luglio 2009, dall'art. 49 della L. 18 giugno 2009 n. 69). Invero, si tratta di una misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario volta alla esecuzione di obblighi di fare infungibili o di non fare che mira a vincere la resistenza del debitore, inducendolo ad adempiere all'obbligazione sancita a suo carico dall'ordine del giudice. Ai fini che qui rilevano, in giurisprudenza si è osservato che detta misura assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria in quanto non mira a riparare il pregiudizio cagionato all'esecuzione della

sentenza ma vuole sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento (Consiglio di Stato, Sez. V, 20 dicembre 2011 n. 6688; T.A.R. Puglia, Bari, 26 gennaio 2012 n. 259).

In altri termini, trattasi di una pena e non di un risarcimento.

Riprova di questa qualificazione giuridica e connotazione funzionale dell'istituto è la circostanza che, nel dettare i criteri guida per la quantificazione dell'ammontare della sanzione, l'art. 614 bis, comma 2, del cod. proc. civ. considera la misura del danno quantificato e prevedibile solo uno dei

parametri di commisurazione in quanto prende in considerazione anche altri profili, estranei alla logica riparatoria, quali il valore della controversia, la natura della prestazione e ogni altra circostanza soggettiva o oggettiva utile.

Né vi è incompatibilità tra irrogazione di astreintes e richiesta di nomina di commissario ad acta, pure avanzata dalla parte ricorrente.

Al riguardo, come già specificato dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 15 aprile 2011 n. 2162), si tratta di mezzi di tutela diversi perché l'astreinte è un mezzo di coercizione indiretta (modello "compulsorio"), mentre la nomina del commissario ad acta, il quale provvede in luogo dell'amministrazione, comporta una misura attuativa del giudicato ispirata ad una logica del tutto differente, siccome volta non già ad esercitare pressioni sull'amministrazione affinché provveda, ma a nominare un diverso soggetto, tenuto a provvedere al posto della stessa (modello di "esecuzione surrogatoria"). E' evidente che l'opzione per l'uno o per l'altro modello rientra nella

disponibilità della parte e, in mancanza di specifiche preclusioni normative, deve ritenersi ammissibile la richiesta al giudice amministrativo, tanto della nomina del commissario ad acta quanto dell'applicazione dell'astreinte, trattandosi di strumenti di tutela cumulabili e non incompatibili tra loro (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 aprile 2011 n. 2162; T.A.R. Lazio, Roma, 29 dicembre 2011 n. 1035) con l'unico limite, espressamente contemplato dall'art. 114 cod. proc. amm. che l'uso dell'astreinte non risulti "manifestamente iniquo, ovvero sussistano altre ragioni ostative".

Nel caso in esame, a fronte della eventuale ulteriore inerzia serbata dal Ministero successivamente

alla scadenza del termine assegnato per l'ottemperanza, la pluralità di strumenti di tutela richiesti

dalla parte ricorrente consente di graduare le misure concretamente esperibili con l'applicazione

congiunta sia del modello compulsorio che della esecuzione surrogatoria.

In dettaglio, si presta a positivo apprezzamento la richiesta di astreintes, non ravvisandosi ragioni

ostative e sussistendo l'imprescindibile presupposto della richiesta di parte ricorrente. Tali astreintes prenderanno a decorrere allo spirare del termine dei 120 giorni fissato per l'ottemperanza e, quindi, dal centoventunesimo giorno dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza e per un periodo massimo di ulteriori 30 giorni.

Venendo al quantum, in applicazione dei parametri di cui all'art. 614 bis del cod. proc. civ. si deve reputare congrua, in ragione della gravità dell'inadempimento, del valore della controversia, della natura della prestazione, dell'entità del danno e delle altre circostanze, oggettive e soggettive del caso concreto, la misura pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) in favore della ricorrente, da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza.

Alla scadenza di tale ulteriore periodo di 30 giorni cesseranno le astreintes e, in caso di perdurante inerzia del Ministero, si insedierà il commissario ad acta, che provvederà entro i successivi 90 giorni.

Le spese del giudizio d'ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ordina al Ministero della Salute di ottemperare alla sentenza indicata in epigrafe per quanto non ancora disposto entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.

Dispone il pagamento a titolo di penalità di mora di euro 50,00 in favore del ricorrente, da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza, dal centoventunesimo giorno dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza e per un periodo massimo di ulteriori 30 giorni.

Nomina commissario ad acta, per il caso in cui sussista ancora l'inadempimento al termine del periodo indicato in precedenza, il Direttore Generale del Ministero della Salute.

Condanna il Ministero al pagamento delle spese ed onorari di giudizio in favore del ricorrente che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00), oltre alla restituzione del contributo unificato, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Alberto Di Mario, Primo Referendario, Estensore

Valentina Santina Mameli, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETARIA

Il 03/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)